

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 192

RISOLUZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

(Relatrice BENCINI)

approvata nella seduta del 7 marzo 2017

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/37/CE SULLA
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI
DA UN'ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI
DURANTE IL LAVORO (COM (2017) 11 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 2017

—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 12 ^a Commissione permanente	»	4
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

premesso che la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, rafforza la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi;

valutato che la proposta di modifica è intesa all'innalzamento del livello di protezione della salute dei lavoratori mediante l'inserimento in alcuni allegati della direttiva 2004/37/CE di valori limite relativi a cinque agenti inquadrati come cancerogeni, ma per i quali non sono attualmente previsti valori limite, e la specificazione che l'esposizione agli oli usati nei motori a combustione interna può determinare una penetrazione cutanea con contributo significativo al carico corporeo totale;

valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole, con la seguente osservazione:

la Commissione suggerisce di adottare regole certe e comunque tali da non consentire la riduzione degli obblighi a carico dei datori di lavoro, che determini un detrimento della salute e della sicurezza dei lavoratori.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: AIELLO)

15 febbraio 2017

La Commissione, esaminato l'atto,
esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ANITORI)

7 marzo 2017

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta è diretta ad aggiornare la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, al fine di rafforzare la protezione della salute dei lavoratori, riducendone l'esposizione professionale agli agenti chimici cancerogeni, nonché a contribuire ad instaurare condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici;

considerato, in particolare, che la proposta:

inserisce nell'allegato I alla direttiva 2004/37/CE, contenente l'elenco di sostanze, miscele e procedimenti qualificati come agenti cancerogeni, l'attività che comporta l'esposizione agli oli motore usati;

inserisce, nell'allegato III, contenente i valori limite per l'esposizione professionale a specifici agenti cancerogeni e mutageni, i valori limite per 5 agenti cancerogeni, tra cui il tricloroetilene, integrati dalle note relative alla penetrazione cutanea. Inoltre per quanto riguarda altri 2 agenti cancerogeni, tra cui gli oli minerali sotto forma di oli motore usati, vengono inserite le note relative alla penetrazione cutanea, indipendentemente dai valori limite, in quanto si tratta di agenti cancerogeni del Gruppo A, per i quali non è possibile individuare una soglia in funzione delle modalità di azione;

considerato che, secondo dati riportati dalla Commissione europea nella valutazione d'impatto, le modifiche proposte, alla direttiva 2004/37/CE, permetterebbero di salvare, nell'arco di 50 anni, 880 vite umane, prevenire 90.000 casi di cancro e apportare benefici economici ai sistemi sanitari per un valore compreso fra 0,3 e 1,6 miliardi di euro. Inoltre, fissando valori limite per l'inalazione di tricloroetilene e per l'esposizione cutanea a tale sostanza si potrebbero salvare 390 vite umane ed ottenere risparmi per i sistemi sanitari pari a 118-430 milioni di euro. La proposta, inoltre contribuirebbe ad attenuare il divario competitivo tra imprese situate in Stati membri con livelli di protezione nazionali diversi, migliorando le condizioni di concorrenza nel mercato interno;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che, alla lettera *b*), prevede la procedura legislativa ordinaria, per adottare nei settori di cui all'articolo 151, tra cui quello del «miglioramento dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori», mediante direttive, le «prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese»;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento a livello di Unione europea è in grado di assicurare livelli minimi di protezione, omogenei in tutti gli Stati membri, la cui introduzione – secondo dati riportati dalla Commissione europea – sarebbe in grado di salvare molte vite umane, ridurre le spese sanitarie nazionali e migliorare le condizioni di concorrenza nel mercato interno;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dei predetti obiettivi. In questo senso, la proposta evita di stabilire valori limite troppo elevati, che potrebbero gravare eccessivamente sul sistema produttivo. Ciò non toglie che, a norma dell'articolo 153, paragrafo 3 e 4, del TFUE, gli Stati membri possono stabilire misure di maggiore protezione e coinvolgere le parti sociali nell'attuazione della normativa europea, nel rispetto delle disposizioni nazionali consolidate di regolamentazione del settore.

